

DECRETO RETTORALE N. 3623

Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, recante << Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 3 luglio 2017;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 12 luglio 2017.

DECRETA

Articolo unico

Il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato" assume la nuova formulazione di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 12 luglio 2017

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti

Per copia conforme all'originale.

Milano, 24 luglio 2017

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA, DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, le procedure:

- a) per la chiamata dei professori di ruolo di I fascia e dei professori di ruolo di II fascia;
- b) per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
- c) di mobilità interna nell'ambito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

**Art. 2
(Proposte delle Facoltà)**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 1 del presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano, di norma entro il 28 febbraio, motivate proposte in merito.

**Art. 3
(Incompatibilità)**

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), il codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

CAPO II – CHIAMATE

**Art. 4
(Tipologie di chiamata)**

Le chiamate possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta di professori di I e di II fascia ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

**TITOLO I – CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-
DIDATTICA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Art. 5
(Bando)**

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la valutazione scientifico-didattica è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o II fascia);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) la sede di servizio;
- e) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande;
- f) le modalità di svolgimento della prova didattica che i candidati saranno chiamati a sostenere, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di II fascia, o, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo di professore associato.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- a) la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche e di ricerca richieste, della lingua italiana;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, comunque non inferiore a dodici;
- c) che l'attività di didattica ufficiale già svolta costituisca specifico titolo di valutazione;
- d) una discussione sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- e) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 6
(Requisiti di ammissione)

Sono ammessi al procedimento gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai fini dei procedimenti di chiamata, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di I e di II fascia possono partecipare i professori, rispettivamente di I e di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del procedimento ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è, in pari data, reso pubblico all'albo dell'Ateneo e in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 8
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia, di cui:

- 1) almeno tre inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- 2) almeno tre, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, non incardinati in Università Cattolica.

L'adempimento di quanto richiesto in occasione della periodica Valutazione della

Qualità della Ricerca (VQR) - fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia - costituisce presupposto per l'individuazione, da parte del competente Consiglio di facoltà, dei professori universitari di I fascia da proporre quali membri della Commissione esaminatrice. Previa delibera del Senato Accademico, possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice i professori universitari di I fascia che, pur non avendo adempiuto a quanto richiesto in occasione della periodica VQR, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Nei procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, almeno uno dei membri deve essere uno studioso, professore di I fascia o di pari livello, di elevato profilo scientifico attivo in Università o centri di ricerca di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 9 (Valutazione dei candidati)

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum*, dell'attività didattica dei candidati ove prevista e, nei casi di cui all'art. 5, secondo comma, lettera f), della prova didattica - nonché le modalità per l'espletamento della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate - attenendosi a quanto specificato dal bando, tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'attività in campo clinico se prevista, relativamente ai settori concorsuali e scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ateneo e sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati - comprensiva della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, nei casi di cui all'art. 5, secondo comma, lettera f), della prova didattica - e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste. Per i candidati stranieri verifica la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche e di ricerca richieste, della lingua italiana.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 8.

Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Facoltà procede all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice - ove prevista dal bando e previa definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione, da rendere pubblici secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo - e, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del codice etico dell'Ateneo:

- a) formula la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- b) delibera di non procedere alla chiamata di alcun candidato.

Art. 10 (Approvazione atti e provvedimento di chiamata)

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti, e la chiamata, sono disposte con decreto del Rettore.

Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Consiglio di Facoltà che decide di non formulare alcuna proposta di chiamata, sono notificati a tutti i candidati entro 20 giorni dalla rispettiva adozione.

TITOLO II
CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA AI SENSI DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 11
(Attivazione delle procedure di chiamata diretta)

La procedura di chiamata diretta è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- b) la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto e, nel caso sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste.

Art. 12
(Chiamata diretta dei professori di I fascia)

Ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di I fascia, il Consiglio di Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale di Ateneo, indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di I fascia.

Art. 13
(Chiamata diretta dei professori di II fascia)

Ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia, il Consiglio di Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento generale di Ateneo, indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i ricercatori a tempo indeterminato e i titolari di contratto di cui all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di II fascia.

Per i titolari dei contratti di cui all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", la valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto.

Art. 13 bis
(Individuazione e valutazione del candidato)

Il Consiglio di Facoltà sottopone a valutazione il candidato individuato - o, in caso di procedure che prevedono più posti, i candidati individuati - tenuto conto del *curriculum* scientifico-professionale e della congruità dell'attività svolta, eventualmente anche in campo clinico, con quanto indicato dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 11, 2° comma.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal candidato, eventualmente anche in campo clinico, anche successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Per le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà. L'adempimento di quanto richiesto in occasione della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) - fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia - costituisce presupposto per l'individuazione, da parte del Consiglio di Facoltà, dei membri della Commissione. Previa delibera del Senato Accademico, possono essere individuati quali membri della Commissione i professori che, pur non avendo adempiuto a quanto richiesto in occasione della periodica VQR, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Art. 14
(Provvedimento di chiamata)

In caso di esito positivo della valutazione il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, formula la proposta di chiamata e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore.

TITOLO III
CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI
ALL'ESTERO E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2005, N. 230

Art. 15
(Chiamata)

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore a tempo indeterminato mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La motivata proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione dell'Organo direttivo competente che, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è adottata previo gradimento dell'Autorità Ecclesiastica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ed è trasmessa al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina.

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata.

CAPO III - TRASFERIMENTI

Art. 16

(Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato)

Le Facoltà deliberano le proposte di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, stabilendo il settore concorsuale, l'eventuale settore scientifico-disciplinare e la sede di servizio cui si riferiscono i posti da coprire.

Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle esigenze didattiche e scientifiche, le delibere potranno prevedere la tipologia dell'impegno scientifico e didattico e il profilo professionale richiesti.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici.

Le motivate proposte di trasferimento delle Facoltà sono sottoposte all'approvazione dell'Organo direttivo competente che, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei precedenti commi, emette specifici bandi per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Del bando viene data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo.

Il bando è, in pari data, reso pubblico in via telematica.

ART. 17

(Presentazione delle domande)

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso all'albo dell'Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

ART. 18
(Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti)

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio di Facoltà prende in considerazione ciascun candidato con riferimento a:

- *curriculum* scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposte a valutazione;
- tipologia dell'impegno scientifico e didattico e profilo professionale eventualmente richiesti dal bando.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, il Consiglio di Facoltà si attiene ai seguenti criteri:

- a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
- b) congruenza dell'attività del candidato con il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà. L'adempimento di quanto richiesto in occasione della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) - fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia - costituisce presupposto per l'individuazione, da parte del Consiglio di Facoltà, dei membri della Commissione. Previa delibera del Senato Accademico, possono essere individuati quali membri della Commissione i professori e i ricercatori che, pur non avendo adempiuto a quanto richiesto in occasione della periodica VQR, abbiano censito nel repository istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, formula la proposta di trasferimento con delibera motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e la trasmette per l'approvazione da parte dell'Organo direttivo competente, sentito il Senato Accademico, previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N).

Ove il parere sia negativo il Consiglio di Facoltà, con delibera motivata, può discostarsene confermando il passaggio di settore. Il Rettore emana il decreto conseguente, previo nulla osta del Senato Accademico.

La Facoltà può decidere, inoltre, con motivata delibera, di non procedere al trasferimento.

Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 19 (Provvedimento di trasferimento)

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.

Il decreto del Rettore ovvero la deliberazione del Consiglio di Facoltà che decide di non procedere al trasferimento, sono notificati a tutti i candidati entro 20 giorni dalla rispettiva adozione.

CAPO IV - MOBILITÀ INTERNA

Art. 20 (Procedure di mobilità)

Le proposte delle Facoltà, per la copertura di posti per mobilità interna riguardano:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato della Facoltà su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato provenienti da altra Facoltà dell'Ateneo, anche su settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del C.U.N. e si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 18, comma 5.

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, i provvedimenti di mobilità sono adottati, previo consenso degli interessati, dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Qualora la mobilità comporti il passaggio ad altra Facoltà dell'Ateneo va richiesto il preventivo parere della Facoltà di inquadramento del professore o del ricercatore a tempo indeterminato.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 (Norme transitorie e finali)

Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

- a) nei bandi di cui agli articoli 5 e 16 del presente regolamento deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare;
- b) i membri delle Commissioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per i quali è previsto l'inquadramento nel settore concorsuale oggetto della valutazione, devono essere inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione o in un settore scientifico-disciplinare affine ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di I e di II fascia possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.

L'inquadramento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la chiamata dell'idoneo almeno 45 giorni prima della data d'inquadramento.